

## STATUTO

### LA PODEROSA - COOPERATIVA SOCIALE ETS (ENTE DEL TERZO SETTORE)

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIVITANOVA MARCHE MC VIA  
USODIMARE 5

Numero REA: MC - 299111

Codice fiscale: 02134130430

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 17-05-2024 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

ALLEGATO "B" ALL'ATTO RACC. 8264

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 -DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata "LA PODEROSA  
- COOPERATIVA SOCIALE ETS (Ente del Terzo Settore)".

La Cooperativa, ai sensi delle vigenti disposizioni  
legislative, è da considerarsi di diritto Ente del Terzo  
Settore e può godere di tutte le agevolazioni previste dalla  
legge.

ART. 2 -SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Civitanova  
Marche.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di  
rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno  
essere istituite o soppresse con semplice decisione  
dell'organo amministrativo.

ART. 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e  
potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei  
soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto  
salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4 - MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Nel caso in cui si verificasse il superamento dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2, del Codice Civile, si applicheranno le norme sulle società per azioni in quanto compatibili con la disciplina prevista dalla vigente normativa in materia di società cooperative, senza la necessità di ulteriori modifiche all'atto Costitutivo e/o allo Statuto Sociale.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5 - PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a

due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla Legge 59 del 1992.

#### ART. 6 - SCOPO E OGGETTO

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1, lettera "b", legge 381/1991).

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

Pertanto, la Cooperativa potrà svolgere tutte le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate previste dall'art. 1, lett. b, della Legge 381 del 1991.

Inoltre, la Cooperativa potrà svolgere anche le seguenti attività:

- Conduzione diretta e gestione per conto di soggetti terzi

di attività imprenditoriali nel settore ricettivo, dei pubblici esercizi e della ristorazione (privata, pubblica e para-pubblica) con gestione in proprio o assunzione in appalto e/o affitto d'azienda di strutture quali, a titolo meramente esemplificativo, ristoranti, pizzerie, enoteche, wine bar, trattorie, mense, bar, tavole calde, spacci, rosticcerie, friggitorie, street food, buffet, alberghi, soggiorni, camping, villaggi turistici, strutture comunitarie e dedicate al turismo sociale;

- Conduzione diretta e gestione per conto di terzi committenti di attività imprenditoriali nel settore della panificazione, dei prodotti da forno, della pasticceria e/o di attività analoghe e/o assimilabili;

- la produzione e la commercializzazione in qualunque modalità - porta a porta, online, all'ingrosso - e al minuto di prodotti tipici agroalimentari, di generi alimentari freschi, surgelati, pronti a cuocere, di pasta fresca e di pasta secca anche fatte a mano;

- gestione di servizi alle imprese del settore ricettivo, dei pubblici esercizi e della ristorazione (servizio mensa, cucina, sala, reception ed altri servizi analoghi e/o assimilabili);

- attività di formazione professionale svolta in favore dei propri soci e in favore di terzi attraverso l'organizzazione di corsi e percorsi di qualifica, specializzazione,

aggiornamento, di seminari e ogni altra tipologia di iniziativa;

- attività sportive, promozione dello sport per i disabili, promozione e l'organizzazione 'di eventi sportivi, didattica per 'aggiornamento e perfezionamento della attività sportive;

- attività di promozione dei giovani, aggregazione giovanile e prevenzione del disagio, politiche giovanili.

Ulteriormente, la Cooperativa, in conformità alle vigenti normative di ogni livello (internazionale, comunitario, nazionale e regionale) sull'agricoltura sociale (Legge 18 agosto 2015, n. 141), potrà esercitare attività dirette a realizzare:

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di

abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa,  
di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le  
terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a  
migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali,  
emotive e cognitive dei soggetti interessati anche  
attraverso l'ausilio di animali allevati, la coltivazione  
delle piante, la conduzione dei terreni, la gestione  
complessiva di aziende agricole e agrituristiche;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e  
alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché  
alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso  
l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche  
riconosciute a livello regionale, quali iniziative di  
accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di  
persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico,  
qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati,  
nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere  
tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,  
mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la  
realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale  
scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni  
livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e

d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

A norma dell'art. 11 della Legge 381 del 1991, la cooperativa potrà elaborare programmi di finanziamento e sviluppo di altre cooperative sociali e/o loro consorzi, nonché partecipare alla costituzione di reti di imprese.

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari con diritti di amministrazione, ad eccezione dei titoli di debito, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento

degli scopi sociali.

### TITOLO III

#### SOCI

##### ART. 7 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore ai minimi previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

"Soci lavoratori:

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del

socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

"Soci lavoratori svantaggiati:

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

"Soci in prova (a norma art. 2527): sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova:

- può partecipare alle assemblee sociali non contribuendo alla formazione del quorum costitutivo e senza diritto di voto;
- ha diritto ad un ristorno in misura ridotta nelle modalità

stabilite dall'organo amministrativo.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'Organo Amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo

"Soci volontari: I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti;

"Soci sovventori di cui alla Legge 59 del 1992 e di cui al successivo art. 17bis;

"Soci finanziatori;

"Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di nove soci. Possono essere socie della Cooperativa anche Associazioni, ONLUS e Fondazioni.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

#### ART. 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel

libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### ART. 9 - QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Chi desidera divenire socio della Cooperativa deve sottoscrivere almeno 20 (venti) quote di capitale per un importo complessivo pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). In tal caso, all'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento alla Cooperativa di almeno il 25%

(venticinque per cento) dell'intero ammontare della quota sottoscritta oltre all'importo delle tasse di ammissione e/o del sovrapprezzo eventualmente stabiliti dall'Organo Amministrativo.

La restante parte è da versarsi entro il termine massimo mesi 6 (sei) dall'ammissione o con differenti modalità determinati dall'Organo Amministrativo.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo.

#### ART. 10 - MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della

sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

#### ART. 11 - CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve

essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

#### ART. 12 - VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

#### ART. 13 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità

del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

#### ART. 14 - RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del

recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### ART. 15 - ESCLUSIONE

L'Organo Amministrativo della Cooperativa può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531;
4. in caso di assoggettamento a procedure concorsuali;
5. in caso di liquidazione coatta amministrativa;
6. nei casi previsti dall'articolo 2286 c.civ.;
7. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma c.civ.;

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base

della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione secondo quanto stabilito dal successivo art. 44bis.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### ART. 16 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

#### ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende

anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano

devolute alla riserva ordinaria.

#### Titolo III Bis - SOCI SOVVENTORI

##### Art. 17bis (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni del presente statuto e le vigenti normative (art. 11, comma 3-bis Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in L. 21.02.2014, N. 9), possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

##### Art. 17ter (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci).

##### Art. 17 quater (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 17 quinquies (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata e/o regolamentata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Art. 17 sexies (Recesso Dei Soci Sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO III ter

Art. 17septies (Azioni Di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di

partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

"l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;

"la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;

"i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 17 opties (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci

dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 17 nonies (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

#### TITOLO IV

##### PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

##### ART. 18 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle

quote sottoscritte dai soci;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;

c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

#### ART. 19 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

#### ART. 20 - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e del bilancio sociale secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

La società deve assicurare al bilancio sociale tutte le forme di pubblicità previste per legge.

#### ART. 21 - RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque, l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

#### ART. 22 - DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,

deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento);

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

#### TITOLO V

#### ORGANI SOCIALI

#### ART. 23 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Collegio Sindacale o Revisore Unico qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

#### CAPO I

##### ASSEMBLEA DEI SOCI

###### ART. 24 - DEFINIZIONE

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della cooperativa. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

###### ART. 25 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci sono tenute presso la sede sociale o in altro luogo.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione, con avviso affisso presso la sede sociale ovvero spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, mezzi telematici (mail e PEC), fax ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

#### ART. 26 - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea dei Soci, in riunione ordinaria:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci di esercizio e i bilanci sociali;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli

amministratori e dei sindaci;

7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'Assemblea dei Soci - in riunione ordinaria - decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti sui quali uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa abbiano fatto apposita richiesta.

Per le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci in riunione ordinaria si applicano i seguenti quorum:

- in prima convocazione l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta;
- in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'Assemblea dei Soci, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, delibera con il

voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

#### ART. 27 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti delle quote del capitale sociale e/o con gli altri obblighi nei confronti della Società non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Non è previsto il voto plurimo.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538.

#### ART. 28 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci con diritto di voto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono

essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 29 - ASSEMBLEE DEI SOCI SEPARATE

La cooperativa può svolgere Assemblee dei Soci separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

#### ART. 30 - ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

### CAPO II

#### ORGANO AMMINISTRATIVO

#### ART. 31 - COMPOSIZIONE - REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri, ordinari e straordinari, per la gestione della società.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

A norma degli artt. 2542 e 2383 comma 2 del Codice Civile,

il Consiglio di Amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dalla nomina.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vice-Presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

#### ART. 32 - COMPETENZE

Spetta all'Organo Amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;

- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di

giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo

di arbitri anche amichevoli compositori;

- fare elezioni di domicilio;

- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;

- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'Organo Amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'Assemblea.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

L'Organo Amministrativo può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. L'Organo Amministrativo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla

gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, qualora nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alle riunioni del Organo Amministrativo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..

#### ART. 33 -DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vicepresidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni dell'Organo

Amministrativo è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

#### ART. 34 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al Presidente del

Consiglio di Amministrazione.

Il legale rappresentante della Società, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre a:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, all'amministratore più anziano. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

### CAPO III

#### ORGANO DI CONTROLLO

#### ART. 35 - COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari, la cooperativa è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

In luogo del Collegio Sindacale, può essere nominato un Sindaco Unico, come previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.

#### ART. 36 - COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo - nella forma del Sindaco Unico o del

Collegio Sindacale - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

#### ART. 37 - MODALITA' DI ELEZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'Organo di Controllo è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci.

In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

#### ART. 38 - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile può essere svolto anche dall'Organo di Controllo di cui al precedente art. 35 ovvero da un

revisore unico o da una società di revisione

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, la quale, sentito l'organo di controllo, ne determina il corrispettivo tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

#### ART. 39 - CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

### TITOLO VI

#### SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

#### ART. 40 - SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

#### ART. 41 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale,

dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### ART. 42 - INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

#### ART. 43 - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

### TITOLO VII

#### DISPOSIZIONI GENERALI - CONTROVERSIE CON I SOCI

#### ART. 44

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

#### Art. 44BIS - Clausola conciliativa e arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse dagli amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti,

connesse più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, purché concernente diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio del territorio nel quale insiste la sede legale della Cooperativa.

Si conviene che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione, darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa. Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferito ad un Collegio Arbitrale.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44 TER, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e

Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b. le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

c. le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

#### Art. 44 TER - Arbitri e procedimenti

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e/o tra quelli abilitati ai sensi di legge.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti

tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 44 QUATER - Esecuzione delle deliberazioni

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di

esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

ART. 45

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 46

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 47

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Firmato in originale:

Martellini Giuseppe

Bartolini Cristina